

STATUTO

(Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)
(Regio decreto 24 novembre 1934 n. 2323)
(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)
(Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)
(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)
((Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)
(Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)
(Decreto del Ministro per il Turismo 23 dicembre 2010)
(Decreto del Ministro per il Turismo 16 agosto 2011)
(Decreto del Ministro per il Turismo 18 agosto 2011)
(Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012)
(Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020)
(Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024)

ROMA - 2024

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

STATUTO

PARTE I

Automobile Club d'Italia

Costituzione e scopi

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio ACI.

ART. 3

Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane.

La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I.

L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per

sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;

e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004.

f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;

g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

ART. 5

L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:

a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;

b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome;

c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..

Organi dell'Ente

ART. 6

Sono organi dell'A.C.I.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Consiglio Sportivo Nazionale;
- f) la Giunta Sportiva;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata.

Possono accedere alle cariche elettive degli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ACI, i Soci dell'Automobile Club d'Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione, sono ineleggibili:

- a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l'interessato fonte prevalente di reddito.
- b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.

Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dell'incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.

La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I..

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assemblea

ART. 7

L'Assemblea è costituita:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) dai Presidenti degli A.C.;

c) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;

d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;

e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;

h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'art.3.

Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.

ART. 8

L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.;

b) approva il budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.;

c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;

d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;

e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;

f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea;

g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. o), 18 lett. b) e 19 comma 7;

h) approva il codice etico e ne delibera l'adozione;

i) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo regolamento di funzionamento;

l) adotta il regolamento per la elezione del Presidente dell'A.C.I.;

m) approva il regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale.

Le competenze indicate alle precedenti lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C..

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del budget annuale e del bilancio d'esercizio.

Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

ART. 11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.

Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

Consiglio Generale

ART. 12

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);
- d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;
- e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14;

f) da tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità, o da un minor numero di membri corrispondente al totale degli Enti o Associazioni effettivamente aderenti all'A.C.I., ove risultino in numero inferiore a tre.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

ART. 13

Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.

A tal fine:

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;

2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;

3) si divide la somma delle eccedenze regionali per 8 ottenendo così il quoziente di assegnazione;

4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al precedente n. 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;

5) ove non tutti gli 8 posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4.

ART. 14

I Comitati Regionali si riuniscono, su iniziativa del Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12..

Ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

ART. 15

Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Generale nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.

In particolare il Consiglio Generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 62;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC;

g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art. 25 ed approva i regolamenti di cui all'art. 26;

h) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;

i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;

l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

m) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

n) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;

o) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;

p) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati.

ART. 16

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La riunione può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario Generale.

Comitato Esecutivo

ART. 17

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma.

Il Segretario Generale dell'A.C.I. è di diritto Segretario del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Comitato Esecutivo nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.

ART. 18

Il Comitato Esecutivo:

- a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione;

- b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;

- c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi;

- d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;

- e) istituisce tessere associative pluriennali.

Nel caso in cui un provvedimento o una deliberazione riceva lo stesso numero di voti favorevoli o contrari, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Presidente

ART. 19

Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'art. 8, lett.m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall'Assemblea stessa con il regolamento di cui all'art. 8 lett. l).

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l'Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato.

Il Presidente, nell'ambito dell'azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio ACI, sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I..

Nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, il Presidente, con delibera motivata, può assumere in via d'urgenza i provvedimenti di cui ai commi b) e c) dell'art. 18. Le relative deliberazioni sono sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile.

Fermo restando le attribuzioni del Segretario Generale e della Dirigenza in ordine alla gestione, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statuari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

Assume inoltre tutti i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti a lui demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I. e dalle altre disposizioni organizzative interne.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

Principi generali dell'attività sportiva

ART. 20

Sono istituiti il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva, quali Organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, in piena

autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, che agiscono nel rispetto dei principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi Organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Il Segretario degli Organi sportivi è un dirigente ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Le entrate, i contributi, i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti dall'attività sportiva automobilistica sono vincolati nella finalità e confluiscono in apposito budget di gestione delle attività sportive.

Consiglio Sportivo Nazionale

ART. 21

Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia;
- e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di Gara;
- f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S.;
- g) da un rappresentante ANFIA;
- h) da un rappresentante UNRAE.

Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al regolamento organizzativo delle attività sportive, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

Il Consiglio Sportivo Nazionale elegge 2 vice Presidenti di settore, uno dei quali è nominato vicario dal Presidente dell'A.C.I..

Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).

Giunta Sportiva

ART. 22

La Giunta Sportiva, organo di gestione ed attuazione degli indirizzi di politica dello sport dell'automobile deliberati dal Consiglio Sportivo Nazionale, è composta:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da tre rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da un rappresentante degli Ufficiali di Gara;
- e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.

Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al regolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

Le competenze della Giunta Sportiva sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).

Revisori dei Conti

ART. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo generale sull'Amministrazione dell'A.C.I.. Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I.

Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

Collegio dei Probiviri

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci, dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.

Ad essi non possono essere conferiti altri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 lett. i):

- a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C.; in tal caso il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;

- b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico da parte dei soci e dei componenti degli Organi dell'Ente e degli A.C.. In tali casi il Collegio procede ad istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori;
- c) sui provvedimenti di radiazione sociale di cui all'art. 41. Il provvedimento motivato emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

Commissioni

ART. 25

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il Consiglio Generale può istituire le seguenti Commissioni permanenti:

- a) la Commissione Turistica;
- b) la Commissione Mobilità;
- c) la Commissione Giuridica;
- d) la Commissione Automobilismo Storico.

I Componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Il Consiglio Generale può istituire altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione all'Amministrazione vigilante.

Le indennità attribuite ai componenti delle Commissioni sono fissate dagli Organi dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere all'Amministrazione vigilante.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, le indennità stabilite si intendono approvate.

ART. 26

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Generale dell'A.C.I.

Amministrazione

ART. 27

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra

attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli Organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART. 28

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, in titoli da questo garantiti o in altri strumenti finanziari a basso rischio.

Il Consiglio Generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.

ART. 29

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.

ART. 30

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. m).

ART. 31

L'esercizio di bilancio dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.

La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici forma oggetto di separata evidenza nel budget annuale e nel bilancio d'esercizio.

I costi d'esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART. 32

Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.

ART. 33

Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I budget annuali e i bilanci d'esercizio debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile.

I budget annuali e i bilanci d'esercizio sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione vigilante entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i suddetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Scioglimento e liquidazione

ART. 34

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.

In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 35

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

PARTE II

Automobile Club

Costituzione e scopi

ART. 36

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione

territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

ART. 37

Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

ART. 38

I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

ART. 39

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota.

Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi.

I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I..

Con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari.

Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.

ART. 40

I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART. 41

La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte e per radiazione.

La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali.

Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo dell'A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell'A.C.I..

ART. 42

Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

ART. 43

Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la relativa quota sociale.

ART. 44

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemeritenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Organi degli Automobile Club

ART. 45

Gli organi degli A.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. è stabilito su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assemblea dei Soci

ART. 46

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;
- c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;
- d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto, dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'AC. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo art. 49.

ART. 47

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 48

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'AC, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'AC dà notizia della convocazione anche su un quotidiano a diffusione locale.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

ART. 49

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea.

In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 50

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'A.C.

Consiglio Direttivo

ART. 51

Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell'art. 49.

Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 6.

Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.

I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.

Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.

Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62.

Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..

Qualora si verificassero vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.

ART. 52

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolve dal Direttore Compartimentale competente o da un funzionario da questi delegato.

ART. 53

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell'A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;

b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e

determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;

g) approva il budget annuale;

h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;

i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62.

In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.

La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI, anche ai fini di cui all'art. 65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

ART. 54

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Presidente

ART. 55

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..

Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statuari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).

Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.

Revisori dei Conti

ART. 56

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.

Qualora si verificano vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C.

ART. 57

L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 27, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C..

Comitati Regionali

ART. 58

Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione.

Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolve dal Direttore Compartimentale o da un suo delegato.

Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.

In particolare, i Comitati Regionali:

a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale;

b) propongono agli Organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.;

c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico;

d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale;

e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci;

f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.;

g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione.

Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l'elezione dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Generale dell'A.C.I. ai sensi dell'art. 14. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.

Le riunioni del Comitato Regionale possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.

Amministrazione

ART. 59

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C..

Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.

Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 60

L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.

Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).

Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART. 61

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).

Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 62

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera c) dell'art. 15 del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I..

Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC

ART. 63

L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art. 59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili.

Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.

ART. 64

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 65

Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.

Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.

Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.

Disposizioni finali e transitorie

Modifiche dello Statuto

ART. 66

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modifica devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse.

Con l'avviso di convocazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea vengono stabiliti i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei rispettivi componenti, emendamenti o integrazioni al testo delle proposte di modifica statutarie ad

essi inviato, ferma restando la facoltà del Presidente dell'ACI di formulare proprie proposte anche successivamente a detti termini.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante.

Disposizioni transitorie

ART. 67

In sede di prima applicazione ed allo scopo di assicurare la costituzione dei nuovi Organi sportivi in concomitanza con il quadriennio olimpico 2013-2016, il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI in carica approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle attività sportive, in conformità alle modifiche apportate al presente Statuto.

In sede di prima applicazione, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente dell'A.C.I., in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 26 luglio 2012, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016.

Allo scopo di garantire l'allineamento del relativo mandato a quello degli Organi di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazioni dell'Assemblea del 29 aprile 2019 e del 11 dicembre 2019 rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2021-2024.